

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA-
SETTORE VARI -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che applicano il contratto da personale docente – contratto AFAM - e quelli che applicano il contratto da personale non docente del comparto unico.

Contribuzione del personale docente – contratto AFAM -

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO ⁽³⁾	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP ⁽⁴⁾
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

- (1) Espresso in percentuale sulle seguenti voci della retribuzione: posizione stipendiale, I.I.S. e 13^a mensilità.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPDAP.
- (4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

Contribuzione del personale non docente del comparto unico

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO ⁽³⁾	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP ⁽⁴⁾
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

- (5) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
- (6) La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento oppure in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio oppure il 30 novembre con efficacia, rispettivamente, dal 1° luglio oppure dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente può variare la contribuzione a proprio carico scegliendo tra le opzioni previste dalle fonti istitutive oppure scegliendo una contribuzione superiore a quella minima ivi prevista, con incrementi progressivi, a scaglioni dello 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali.
- (7) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non versate al Fondo sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FOPADIVA avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP. Per i lavoratori in regime di TFS provenienti dal Fondo incorporato FCS con adesione antecedente al 1° gennaio 1998 non è previsto il passaggio al regime del TFR e, conseguentemente, non è prevista la destinazione di relative quote al Fondo. Ai sensi dell'Accordo ARAN del 29/07/1999, per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio – come per es. quello delle Camere di Commercio – il conferimento del TFR al Fondo è curato dall'Ente datore di lavoro.
- (8) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).